



TRIBUNALE DI CROTONE

- **MISURE DI PREVENZIONE L. 575/1965** -

Al Presidente della Sezione penale

Agli Amministratori Giudiziari

Al Questore di Crotone

Al Comandante della Guardia di Finanza

Al Comandante Provinciale dei Carabinieri

CROTONE

Il Presidente del Collegio,

- letti gli artt. 2/sexies e ss. L.575/1965 e richiamate le norme di cui agli artt. 25 e ss del RD 267/1942, in quanto compatibili;

- ritenuta la necessità di disporre indicazioni essenziali per la gestione dei beni in sequestro, anche allo scopo d'incrementarne la redditività, fino alla confisca definitiva o alla loro restituzione agli aventi diritto;

- al fine di coordinare l'opera degli Amministratori Giudiziari nelle procedure di misure di prevenzione patrimoniali, emana il seguente

ordine circolare

1. La cancelleria delle misure di prevenzione comunica la nomina all'Amministratore Giudiziario a mezzo fax. L'Amministratore da questo momento è pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità civili e penali (art. 30 l.f.); se in possesso dei requisiti posti dall'art. 2/sexies comma 3 legge cit. deve accettare l'incarico entro due giorni dalla partecipazione della sua nomina, depositando comunicazione scritta in cancelleria, oppure, immediatamente, declinare l'incarico ricevuto, indicando precisamente le ragioni.
2. L'Amministratore nell'esercizio delle funzioni di custodia, conservazione ed amministrazione dei beni sequestrati, deve indicare immediatamente al Giudice Delegato le ragioni di natura cautelare che consiglino l'apposizione dei sigilli.
3. L'amministratore deve, anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, curare il maggiore incremento possibile della redditività dei beni in sequestro, sottoponendo per le necessarie autorizzazioni al Giudice delegato i contratti all'uopo necessari.
4. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare

immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del Giudice Delegato.

5. L'Amministratore deve sottoporre al Giudice Delegato il registro di cui all'art. 38 l. f. (libro giornale della procedura) per la sua preventiva vidimazione.
6. Tutte le relazioni devono indirizzate al Giudice delegato ed essere depositate presso la cancelleria della misure di prevenzione in duplice originale.
7. L'Amministratore entro sette giorni dall'accettazione dell'ufficio ed anche prima dell'udienza di convalida (nel caso di sequestro in via urgente ordinato ai sensi dell'art. 2/bis L.575/1965) deve redigere verbale per la ricognizione precisa dei beni in sequestro, procedendo con l'assistenza della Forza Pubblica.
8. L'Amministratore nomina il custode dei beni in sequestro (che eserciterà tali funzioni gratuitamente e con le conseguenti responsabilità civili e penali) indicando la natura dei beni affidati in custodia ed astenendosi dall'indicare, ove possibile, i nominativi delle persone di cui all'ultimo comma dell'art. 2/sexies. Procederà, inoltre, periodicamente alla vigilanza sull'operato del custode nominato, riferendo immediatamente al Giudice delegato in caso di grave inosservanza agli obblighi da parte del custode ai fini dell'integrità del patrimonio.
9. L'Amministratore deve tempestivamente verificare che sia stata correttamente eseguita la trascrizione del provvedimento di sequestro e di confisca nei pubblici registri per tutti i beni che lo richiedono (immobili, mobili registrati, brevetti).
10. L'Amministratore deve provvedere immediatamente al ritiro dei libretti di circolazione e delle chiavi degli autoveicoli, dei natanti, degli aeromobili in sequestro, nonché delle chiavi degli immobili per quali non vi è stata autorizzazione espressa all'uso solo per fini abitativi.
11. Nell'ipotesi in cui non si rinverano beni, dovrà essere redatto verbale negativo con immeditata trasmissione della relazione al Giudice delegato.
12. L'Amministratore ai sensi dell'art. 2/septies L.575/1965 deve presentare, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con frequenza semestrale, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo i documenti giustificativi.
13. L'amministratore deve altresì segnalare al Giudice Delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione, depositando tempestivamente relazione scritta.
14. L'amministratore deve chiedere al Giudice Delegato la designazione della banca per i depositi dell'eventuale attivo realizzato nel corso della procedura (art. 34 l.f.) astenendosi dall'indicare nominativi di banche a lui gradite.
15. L'Amministratore deve vigilare sul corretto e tempestivo espletamento degli incarichi conferiti dal Giudice delegato agli ausiliari tecnici, segnalando immediatamente con apposita relazione il mancato, ovvero ingiustificato, ritardo nelle operazioni assegnate all'ausiliario del Giudice

16. L'amministratore nominato a seguito di dimissioni o revoca dall'incarico del precedente amministratore deve verificare immediatamente l'avvenuto espletamento degli obblighi, ora elencati, e ottemperare senza indugio a quelli non ancora evasi.
17. L'inosservanza degli obblighi sopra imposti costituirà motivo di revoca dall'incarico ex art. 2/septies L.575/1965, con le ulteriori responsabilità civili e penali.

Il presente ordine sarà consegnato in copia a ciascun Amministratore in carica ed inviato a cura della cancelleria alle Autorità in epigrafe indicate.

Sarà sempre consultabile nella raccolta delle circolari di questo Ufficio e sul sito www.tribunaledicrotone.net

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Crotone, 1.3.2007.

Il Giudice
Dott. Michele Sessa